



Fall. 26/2021

TRIBUNALE DI UDINE
CANCELLERIA DEI FALLIMENTI
ESTRATTO DELLA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO

Sent. 28/2021

Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Signori Magistrati: dott. Andrea ZULIANI – Presidente, dott.ssa Annalisa BARZAZI e dott. Gianmarco CALIENNO – Giudici; vista l'istanza presentata da Alessandra Goia, Azizullah Hotak, Bujar Ahmetaj, Debora Appio, Elena Zorzin e Zumrute Ahmetaj, con le avvocate Alessandra Pascolo e Michaela Ceraulo, diretta ad ottenere la dichiarazione di fallimento di "STERN S.A.S. DI ZECCHINI FEDERICO & C.", C.F. 01914270309, nonché del socio Federico ZECCHINI, C.F. ZCCFRC74M01D548T; ha pronunciato la seguente

SENTENZA
(omissis)

DICHIARA il fallimento della società

"STERN S.A.S. DI ZECCHINI FEDERICO & C."
con sede in Palmanova (UD), Borgo Cividale nr. 27
C.F. 01914270309

nonché del socio Federico ZECCHINI, C.F. ZCCFRC74M01D548T

NOMINA Giudice delegato il dott. Andrea Zuliani e curatore la dott.ssa Daniela SCAREL, con studio in Udine, via Lumignacco n° 27 (C.F. SCRDNL48E48L483K);

ORDINA al socio accomandatario ed a chiunque ne abbia il materiale possesso di depositare presso la Cancelleria entro 3 giorni dalla comunicazione della presente sentenza i libri e le scritture contabili dell'impresa, nonché l'elenco dei creditori;

ORDINA al socio accomandatario di consegnare al curatore tutta la corrispondenza, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento;

FISSA l'udienza dell'11/10/2021, ad ore 10:30, per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato;

ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali e mobiliari su cose in possesso del fallito il termine di gg. 30 prima dell'adunanza per la presentazione delle relative domande di insinuazione documentate, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificato del curatore indicato nell'avviso di cui all'art. 92 legge fall.;

visto l'art. 101 legge fall.;

AVVERTE che il termine massimo per la presentazione delle domande tardive è di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo;

RIMETTE al Giudice delegato di fissare le successive udienze di verifica delle domande tardive;

ORDINA che la presente sentenza venga notificata al debitore e comunicata per estratto al curatore, al P.M. ed al richiedente il fallimento, nonché annotata, ai sensi dell'art. 17, comma 2°, legge fall., presso l'Ufficio del Registro delle Imprese, anche per via telematica. Così deciso in Udine, addì 10/6/2021.

- seguono firme -

DEPOSITATA in Cancelleria oggi 14/06/2021

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(f.to Daniela MANSUTTI)

ESTRATTO CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Udine, 14 GIU. 2021

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Daniela Mansutti

